

Articolo 1

Lavoro Straordinario – Anno 2016

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente all'Area Funzionari e all'Area Operativi deve essere contenuto nel tempo strettamente necessario a fronteggiare i carichi di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario deve essere previamente autorizzata o negata in forma scritta dal dirigente responsabile dell'Ufficio, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio.
3. La prestazione individuale di lavoro straordinario non può in ogni caso superare un arco massimo di 200 (duecento) ore annue per singolo dipendente.
4. La modalità di retribuzione delle ore di lavoro straordinario del personale appartenente all'Area Funzionari ed all'Area Operativi è quella applicata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al personale della carriera operativa e precisamente: un compenso ragguagliato ad ora calcolato sulla base dello stipendio annuo lordo al netto della tredicesima, maggiorato del 25% e diviso per 1928. Il compenso è, altresì, maggiorato come segue: del 4% per le prestazioni fornite nelle giornate feriali non lavorative; del 50% per le prestazioni fornite durante le ore notturne (dalle 22.00 alle 6.00); del 60% per le prestazioni fornite in giorno festivo.
5. In alternativa, a richiesta del dipendente, da formalizzarsi attraverso la propria bacheca on-line, la prestazione di lavoro straordinario può essere compensata con ore libere da fruire, entro e non oltre il mese di febbraio 2017, previa autorizzazione, per un massimo di ore 60 (sessanta) all'anno, usufruibili anche in maniera frazionata, in misura non inferiore all'ora.
5. Il ricorso al lavoro straordinario sarà oggetto di costante monitoraggio e di informativa infrannuale alle OO.SS., anche in vista delle procedure di accordo concernenti l'anno 2017 da avviarsi entro il mese di novembre 2016.


Articolo 2

Efficacia dell'accordo

1. Il presente Accordo è efficace con la ratifica da parte del Consiglio dell'Autorità.

Torino, 24/11/2015

Per l'Autorità



Per le OO.SS.

